



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
 Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità  
**Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Particolareggiata**  
 Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO,  
 fax 091 7402605 - e.mail [urbanistica@comune.palermo.it](mailto:urbanistica@comune.palermo.it)  
 pec [urbanistica@cert.comune.palermo.it](mailto:urbanistica@cert.comune.palermo.it)

MINUTA  
 Toru' al Seraglio  
 23.01.2014

Comune di Palermo Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità
27 GEN 2014
LISITA N. 45871

Palermo

Risposta alla nota n° ..... del ..... del .....  
 Responsabile del procedimento: arch. Giovanni Santà - tel. 091 7401415

prot .....

allegati n° .....

Oggetto: **Atto Extragiudiziario**

Al Sign. **Maniscalco Giuseppe**  
 Via B. Gravina, 96 - PALEMRO

**ALLEGATO N° 20**

## Copia Conforme

Al Sing. **Guarino Lorenzo**  
 Via Magliocco, 36 - PALEMRO

E, p.c.

All' Assessore Regionale al Territorio ed all'Ambiente

Al Signor Sindaco

All' Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità del Comune di Palermo

All' Avvocatura Comunale  
c.a. Avv. A.M. Impinna

Esperto Geometra  
 Arch. Rosario



06 LUG 2014

In riferimento all'Atto Extragiudiziale presentato dalle SS.LL., notificato al Sindaco il 03.01.2014 ed assunto al protocollo dello scrivente Servizio con n.8001 del 08.01.2014, si rappresenta quanto segue.

Con sentenza n.1067 del 2012, il CGA " ... accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, l'appello n.r.g. 790/2011; per l'effetto, in riforma della sentenza da esso gravata, accoglie, per quanto di ragione, il ricorso originario e annulla gli atti con esso impugnati".

In motivazione si argomenta sulla fondatezza delle censure avanzate in merito alla mancata trasposizione sugli elaborati di Piano delle modifiche richieste con le osservazioni presentate e si afferma che, "In relazione a questa specifica censura, merita accoglimento il solo ricorso n.r.g. 790/11, cui essa si riferisce, sicché vanno annullati gli atti con esso impugnati; con salvezza, beninteso, degli ulteriori provvedimenti e delle valutazioni, anche di merito, che spetterà all'amministrazione adottare e porre in essere nelle reiterazione, eventuale, del procedimento di variazione di destinazione urbanistica".

Con ricorso n.r.g.790/11 è stato richiesto l'annullamento del "decreto dirigenziale dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente 13 marzo 2002 (...) nonché degli atti preparatori adottati dal Comune di Palermo e dallo stesso Ass.to resistente".

Dall'esame degli atti si deduce, pertanto, che, in esito alla citata sentenza del CGA, e "per quanto in ragione", non è annullata la sola deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2003 di "Presca d'atto delle modifiche apportate agli elaborati della Variante Generale al P.R.G. in adempimento alle Prescrizioni dei D.Dir. n° 124 e 558/D.R.U./2002 di approvazione", nella quale è omessa la riclassificazione delle aree di proprietà richiesta con le osservazioni presentate, ma sono annullati tutti i provvedimenti di adozione ed approvazione del PRG.

Allo stato, quindi, per quanto motivato dal mancato effettivo accoglimento delle osservazioni, l'annullamento dei provvedimenti impugnati ha determinato, per le aree interessate, lo stralcio delle previsioni di Piano.

In considerazione di ciò si ritiene che non sia possibile effettuare la modifica degli elaborati del PRG con le procedure utilizzate per le correzioni di errori materiali, con semplice deliberazione di Consiglio Comunale di "Preda d'atto", ma è necessario fare riferimento alla procedura prevista dalla L.r. 71 del 1978 per la formazione e modifica del PRG.

A tal fine lo scrivente ha già provveduto ad individuare, con Disposizione di Servizio n.30 del 16.10.2013 il responsabile del procedimento ed il gruppo di lavoro che curerà la redazione della proposta di variante.

In attuazione della Sentenza del C.G.A. 1067/2012 e, pertanto, in riferimento alle osservazioni presentate, ed in conformità con quanto prescritto dai decreti regionali di approvazione del PRG, che dispongono la riclassificazione in zona C delle zone B1 con densità edilizia inferiore a 1,5 mc/mq, la modifica predisposta prevede la classificazione dell'area a zona Cb.

Considerato che la proposta di variante deve essere dotata del parere dell'Ufficio del Genio Civile, previsto dall'art.13 della L. 64/74, è necessario che sia allegata adeguata relazione geologica che, a tal fine, va redatta sulla base di indagini geognostiche da effettuare in situ ed in laboratorio.

Con Determinazione Dirigenziale n.195 del 28.11.2013 è stato affidato l'incarico della redazione dei progetti delle indagini da effettuare. Gli stessi sono stati successivamente approvati con Determinazione Dirigenziale n.209 del 19.12.2013, con la quale è stata contestualmente effettuata la prenotazione di impegno di spesa.

Con note 1078798, 1078692, 1078385 e 1078827 del mese di dicembre del 2013, infine, sono state invitate cinque ditte esterne a presentare un'offerta.

Alla data odierna, pertanto, è in corso la procedura amministrativa di affidamento dell'incarico delle indagini geognostiche necessarie per la redazione geologica da allegare alla proposta di variante.

Il Capo Area

(d.ssa Paola Di Trapani)



24 GEN. 2014